

**ISTITUTO COMPRENSIVO “MORO-PASCOLI”
CASAGIOVE**

Regolamento

Comitato per la valutazione dei docenti

(L. 107/2015, art. 1, comma 129)

Delibera del Comitato di Valutazione n. 1 del 2/05/2016

TRIENNIO SCOLASTICO 2015/2018

Indice

1.	PREMESSA	3
2.	FINALITÀ	3
3.	ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
4.	ART. 2 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA	3
5.	ART. 3 - COMPITI	4
6.	ART. 4 - COSTITUZIONE, INSEDIAMENTO, CONVOCAZIONE	4
7.	ART. 5 - DELLA VOTAZIONE	5
8.	ART. 6 - DEL VERBALE	5
9.	ART. 7 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI	6
10.	ART.8 – DELLA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI.....	6

PREMESSA

Il comitato per la valutazione dei docenti è istituito presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "Moro_Pascoli" di Casagiove (CE) ai sensi dell'art. 1, comma 129, della legge n. 107/2015.

FINALITA'

Il presente regolamento persegue l'obiettivo di trasformare il comitato e il processo di valutazione del merito in un'effettiva opportunità di crescita del sistema, innescando una co-partecipazione generale da parte dell'intera comunità e coinvolgendo tutti nel miglioramento dell'organizzazione.

Il processo valutativo, infatti, costituisce un'occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del servizio di istruzione e formazione e per programmare con maggiore rigore gli interventi utili al miglioramento.

Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente il miglioramento complessivo del servizio e lo sviluppo professionale.

La valutazione del merito è finalizzata a garantire il più possibile un clima collaborativo e partecipativo, orientato al progresso graduale e costante del sistema complessivo mediante miglioramenti ed innovazione della didattica e del livello organizzativo – gestionale, nonché della formazione professionale.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del *Comitato per la valutazione dei Docenti* (di seguito "Comitato") di cui all'art. 11 del D. Lgs. 297/1994, così come modificato dal comma 129 dell'art. 1, Legge 107/2015.
2. Il Comitato è istituito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'Istituto.
3. Nessun compenso è previsto per i membri.

ART. 2 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1. La composizione del Comitato è determinata dal menzionato comma 129 come di seguito specificato:

- Tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due individuati dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto.
 - Due rappresentanti dei genitori.
 - Un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale.
2. La nomina dei componenti viene effettuata dal Dirigente Scolastico, che è membro del Comitato e lo presiede.
 3. Nella prima riunione il presidente nomina un segretario del Comitato con il compito di redigere verbale delle riunioni.

ART. 3 - COMPITI

1. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b) e c) del punto 3, comma 129, art. 1, L. 107/2015.
I criteri, eventualmente rivedibili entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico del triennio di validità del Comitato, saranno specificati su apposito documento denominato **"Criteri per la valorizzazione dei docenti"**, approvato a maggioranza dei presenti dai membri del Comitato e reso pubblico sul sito web istituzionale.
I criteri saranno in vigore fino all'emanazione da parte del Miur delle linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale, così come stabilito dall'art. 1, comma 130 della L. 107/2015.
2. Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al precedente art. 2, comma 1 del presente Regolamento, ed è integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria secondo le indicazioni normative vigenti.
3. Il Comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 (Valutazione del servizio del personale docente) del D.lvo 297/94 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori. Nel caso in cui la valutazione del docente riguardi un membro del comitato, quest'ultimo verrà sostituito con altro docente designato dal consiglio di istituto.

ART. 4 - COSTITUZIONE, INSEDIAMENTO, CONVOCAZIONE

1. A composizione completata, il dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina, tenendo conto delle scelte e designazioni dei soggetti istituzionali.
2. Il dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento.
3. Il comitato è convocato dal presidente:
 - a. in periodi programmati per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti.

- b. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, nella composizione ristretta.
 - c. ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla valutazione del servizio di cui all'art.448 del D.lvo 297/94 e all'esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 D.lvo 297/94.
4. La convocazione del comitato deve essere disposta con un congruo preavviso - di regola non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.
 5. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo e mediante pubblicazione all'albo e sul sito web di apposito avviso.
 6. Tutti i componenti del Comitato sono vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 5 - NOMINA SEGRETARIO

1. Nella prima seduta del Comitato viene nominato un segretario, individuato tra i componenti, che provvederà alla stesura del verbale delle sedute dell'organo.
2. In caso di assenza del presidente, la seduta è presieduta da un componente designato dal Presidente.

ART. 6 - VOTAZIONE

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione dei punti all'ordine del giorno, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.
3. La votazione può avvenire: per alzata di mano; per appello nominale, con registrazione dei nomi; per scheda segreta.
4. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale.
6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 7 - VERBALE

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto, con esattezza e precisione, di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria.

2. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta indicando i termini della convocazione (data e numero di protocollo), la data, l'ora di inizio seduta e l'ora di chiusura seduta, il luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero dei presenti e degli assenti, con i nominativi e relativa qualifica. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, le decisioni e i risultati delle votazioni; i singoli componenti possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
4. Il verbale deve essere letto e approvato non più tardi dell'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce. Le eventuali rettifiche ed integrazioni verranno inserite all'interno del verbale della seduta successiva.
5. Eventuali decisioni relative a singole persone oggetto di specifica considerazione da parte del Comitato sono comunicate alle stesse in forma individuale.

ART. 8 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. Il Comitato dispone di piena autonomia operativa. A tal fine gli uffici di segreteria garantiscono il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso agli atti e alla conoscenza tempestiva di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della privacy.
2. I richiedenti possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente scolastico.

ART.9 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Tutti gli atti del comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri del comitato. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente. Deve in ogni caso essere osservata la normativa sulla Privacy, con particolare attenzione al divieto di divulgare dati sensibili, contemperandola con il diritto all'accesso.

Il presente Regolamento comprende l' allegato A (Condizioni e requisiti per l'accesso al bonus premiale) e l'allegato B (Autovalutazione del percorso professionale dei docenti).

Per il Comitato di Valutazione

Il Presidente

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Teresa Luongo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993